



**PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE E ABILITAZIONE DEI
DOCENTI DI POSTO COMUNE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023**

**REGOLAMENTO DIDATTICO
dei Percorsi PF60
a.a. 2023/2024**

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 498/2024 DEL 24 LUGLIO 2024

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Con l'istituzione e l'attivazione dei Percorsi "PF60" l'Ateneo ha dato attuazione alle seguenti disposizioni ministeriali e il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del "PF60" in base a:
 - Legge 79/2022 che ha istituito il nuovo Percorso di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, corrispondente a non meno di 60 CFU, finalizzato a sviluppare ed accertare nelle/nei future/i docenti le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche proprie della professione, e la capacità di progettare percorsi didattici flessibili;
 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023 che definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2 -bis e 2 -ter, dell'art. 13 e dell'art. 18 -bis del decreto legislativo n. 59/2017;
 - Bando di ammissione ai "Percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado" per l'a.a. 2023/2024 emanato con Decreto Rettoriale n. 313/2024 del 1° giugno 2024;
 - Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
 - Regolamento del Centro di Ateneo per la Formazione Insegnanti emanato con Decreto Rettoriale n. 398/2024 del 3 luglio 2024.
2. L'offerta formativa del "PF60" è stata strutturata coerentemente con quanto previsto nell'Allegato A "Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi" e nell'Allegato 1 "Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017" al DPCM del 4 agosto 2023 così come approvata con Decreto Ministeriale n. 386 del 7 febbraio 2024 relativo all' ACCREDITAMENTO INIZIALE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI A.A. 2023/2024.
3. L'elenco dei percorsi formativi e relative classi di concorso accreditate e attivate per l'a.a. 2023/2024 è pubblicato sul portale di Ateneo al seguente indirizzo: <https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/formazione-insegnanti/percorso-formativo-abilitante-da-60-cfu> e sono riportate nella seguente tabella:

| PERCORSO 60 CFU | DENOMINAZIONE | POSTI AUTORIZZATI (DM 621/2024) | di cui posti "riserva 5%" |
|----------------------------|--|--|--|
| AA24-FI | LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) | 10 | 1 |
| AB24-FI | LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) | 10 | 1 |



| | | | |
|---------|--|----|---|
| AC24-FI | LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) | 10 | 1 |
| AD24-FI | LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO) | 10 | 1 |
| A011-FI | DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO | 10 | 1 |
| A012-FI | DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 10 | 1 |
| A013-FI | DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO | 10 | 1 |
| A018-FI | FILOSOFIA E SCIENZE UMANE | 18 | 1 |
| A022-FI | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | 55 | 2 |
| A045-FI | SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 10 | 1 |
| A046-FI | SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 10 | 1 |
| A048-FI | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 29 | 2 |
| A050-FI | SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 37 | 2 |

Art. 2 - Centro di Ateneo per la Formazione Insegnanti

Il Centro per la Formazione Insegnanti presiede l'organizzazione e la gestione didattica dei Percorsi "PF60" in base a quanto disciplinato nel proprio Regolamento di funzionamento emanato con Decreto Rettorale n. 398/2024 del 3 luglio 2024.

Art. 3 - Bando di ammissione

L'ammissione ai Percorsi "PF60" viene disciplinata con apposito Bando emanato con Decreto Rettorale contenente tutte le indicazioni relative alla partecipazione al concorso compresa la contribuzione studentesca.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Possono partecipare ai Percorsi "PF60" attivati presso l'Ateneo di Urbino:
 - a) coloro che sono in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale o specialistica o magistrale a ciclo unico oppure titolo equipollente o equiparato, che dia accesso all'insegnamento nella classe di concorso per la quale si intende conseguire l'abilitazione.
 - b) coloro che sono regolarmente iscritte/i a un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico che dia accesso alla classe di concorso per la quale si intende conseguire l'abilitazione (per la laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU entro la data di presentazione della domanda).



2. La coerenza del titolo di accesso alla classe di concorso di interesse può essere verificata consultando il D.P.R. 19/2016, il D.M. 259/2017, integrati con il DM 22 dicembre 2024.

Art. 5 - Offerta Formativa

1. L'offerta formativa del Percorso "PF60" è erogata secondo le modalità stabilite dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2017.
2. L'allegato 1 al DPCM 4 agosto 2023 individua l'offerta formativa del Percorso "PF60", i relativi CFU e gli obiettivi formativi.
3. Il carico standard corrispondente ad un Credito Formativo Universitario è così definito:
 - Insegnamenti/laboratori didattici: 1 CFU = 5 ore di didattica frontale, 20 ore di studio individuale;
4. tirocinio diretto/indiretto: tirocinio diretto (15 CFU=180 ore) e tirocinio indiretto (5 CFU = 60 CFU). Per l'acquisizione di ogni CFU di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a dodici ore.
5. Il Percorso "PF60" è a frequenza obbligatoria ed è organizzato con modalità di erogazione convenzionale della didattica.
6. È consentita la contemporanea iscrizione ad altro corso di studi universitario, fermo restando l'incompatibilità nel caso in cui entrambi i corsi siano ad obbligo di frequenza.
7. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, secondo quanto previsto dall'Art. 18-bis c. 6-bis del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ss.mm.ii, il Percorso "PF60" può essere svolto, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale.
8. Per l'accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa (art. 7, comma 7, del DPCM del 4 agosto 2023). Il calcolo verrà eseguito raggruppando le attività formative presenti nei diversi ambiti disciplinari e/o moduli e/o insegnamenti, come riportato nei piani didattici.
9. La presenza in aula delle studentesse/degli studenti sarà verificata tramite "uniurb.it/presente", caso di lezioni online, verrà verificata la lista dei presenti nell'aula virtuale.

Art. 6 - Riconoscimento CFU

1. Il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU) avverrà secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD), valutando i programmi degli insegnamenti, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative e dei risultati di apprendimento descritti nel DPCM 4 agosto 2023, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni delle attività formative e non verranno effettuati riconoscimenti parziali di CFU.
2. Nel caso delle attività formative (dei corsi di studio, del PF24 e dei Dottorati di ricerca) relative a:
 - scienze dell'educazione;
 - didattiche disciplinari;
 - competenze psico-socio-antropologiche;
 - competenze linguistiche e digitaliil numero dei CFU riconoscibili previsti dalla normativa è pari a 12 CFU. Eventuali ulteriori riconoscimenti fino ad un massimo di 24 CFU complessivi potranno essere riconosciuti a discrezione della Commissione in base alla documentazione presentata.
3. Per le attività di tirocinio diretto e indiretto il numero dei CFU riconosciuti non può essere superiore a 5 CFU così suddiviso:
 - Tirocinio indiretto: può essere riconosciuto 1 CFU per ogni seguente tipologia:
 - Tirocinio indiretto svolto nel Corso di Specializzazione sul Sostegno per la scuola secondaria di I e II grado;
 - Tirocinio indiretto svolto presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria;



- Corsi di formazione degli insegnanti riconosciuti dal MIM che abbiano una durata non inferiore alle 12.

Si precisa che il tirocinio diretto svolto nei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria non potrà essere riconosciuto

- Tirocinio diretto: possono essere riconosciute le seguenti attività:
 - Tirocinio diretto svolto nell'ambito del Corso di Specializzazione sul Sostegno per la scuola secondaria di I e II (3 CFU);
 - Servizio prestato nella scuola dell'infanzia o primaria (1 CFU per ogni anno di servizio);
 - Servizio prestato sulla specifica classe di concorso o su posto di sostegno nello stesso grado di istruzione secondo la seguente distribuzione: tra 15 e 29 giorni di servizio (1 CFU); tra 30 e 45 giorni di servizio (2 CFU); tra 46 e 60 giorni di servizio (3 CFU); tra 61 e 85 giorni di servizio (4 CFU); oltre gli 86 giorni di servizio (5 CFU);
 - Servizio prestato su altra classe di concorso o su posto di sostegno in un diverso grado di istruzione (esclusivamente nel sistema di scuola secondaria) secondo la seguente distribuzione: tra 30 e 60 giorni di servizio (1 CFU); tra 61 e 90 giorni di servizio (2 CFU); tra 91 e 120 giorni di servizio (3 CFU); tra 121 e 179 giorni di servizio (4 CFU); almeno 180 giorni di servizio (5 CFU).

Art. 7 - Tirocinio

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, sulla base di quanto disposto dagli Art. 10 e 11 del DPCM, l'Ateneo si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di **tutor coordinatori** e di **tutor dei tirocinanti** nelle istituzioni scolastiche.
2. Il **Tirocinio Indiretto** è organizzato, coordinato e condotto da Insegnanti in esonero totale o parziale, secondo le disposizioni del MUR/USR competente.
3. Le attività di tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, guidata e coordinata dal tutor coordinatore, operante nelle sedi accademiche, nonché in momenti di documentazione e approfondimento, volti alla:
 - rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;
 - costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.
4. Il **Tirocinio Diretto** è accompagnato da Tutor accoglienti interni alla scuola ospitante, in possesso di determinati requisiti e selezionati dalle scuole stesse.
5. Il tirocinio diretto, svolto sotto la supervisione dei tutor dei tirocinanti, operanti presso le istituzioni scolastiche, prevede:
 - l'osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
 - osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
 - osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;
 - affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.Il tirocinio diretto potrà essere svolto, in accordo a quanto stabilito dall'Art.11 del DPCM, presso istituzioni scolastiche accreditate dagli Uffici Scolastici Regionali delle specifiche sedi di riferimento, convenzionate con l'Ateneo di Urbino e previa presentazione e autorizzazione di uno specifico progetto formativo, secondo le modalità previste dalla struttura amministrativa di riferimento.
6. Per il percorso formativo da 60 CFU, i crediti previsti sono così articolati:
 - 5 CFU di tirocinio indiretto, da svolgersi in Ateneo
 - 15 CFU di tirocinio diretto, da svolgersi presso le istituzioni scolastiche.
7. In ogni caso, 3 dei 15 CFU previsti per il tirocinio diretto, dovranno essere riservati alle attività formative relative all'inclusione scolastica, secondo modalità stabilite dal Consiglio didattico su proposta del tutor



coordinatore del tirocinio.

8. Rispetto all'esperienza di tirocinio è prevista, con l'affiancamento dei tutor e con riferimento all'Art. 11 del decreto del Ministro dell'Istruzione 16 agosto 2022, n. 226, la compilazione e la discussione di un **E-portfolio** competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.
9. L'Ateneo può approvare tirocini fuori Regione, purché l'istituzione scolastica accreditata dall'USR di riferimento sia accreditata e disponibile a stipulare la convenzione.
10. La/Il tutor coordinatrice/tore, una volta verificato il requisito delle presenze e una volta valutata positivamente l'esperienza complessiva, documentata nell'E-portfolio delle competenze, comunica alla/al Direttrice/tore del Percorso, ai fini dell'acquisizione dei crediti, gli esiti delle attività svolte.

Art. 8 - Prova finale e Abilitazione

1. La prova finale del Percorso "PF60" consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, volte ad accertare l'acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A al DPCM del 4 agosto 2023, in accordo con quanto stabilito all'art. 9.
2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal/la tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare inerente ai contenuti precipui della classe concorsuale, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. Saranno valutati anche i riferimenti alle tematiche trattate nelle attività di area comune affrontate durante il percorso formativo.
3. La Commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori appartenenti al Consiglio didattico, di cui uno con funzione di Presidente, nonché da un componente designato dall'USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di tirocinio.

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. Il voto finale sarà dato dalla media aritmetica delle due prove.

4. Per la prova finale saranno previste sessioni come da indicazioni ministeriali. L'ammissione alla prova finale di abilitazione viene deliberata dal Consiglio Didattico del Percorso "PF60" sulla base della frequenza ma anche di riscontri di partecipazione attiva alle attività formative disciplinari e di tirocinio. Lo/La studente/essa deve essere in possesso del titolo di accesso e pertanto aver conseguito la LM (o LMCU) al quale era eventualmente iscritto/a, nonché i CFU previsti dalla normativa vigente.
5. Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.
6. Le/I corsiste/i saranno ammesse/i a sostenere la prova finale solo se:
 - regolarmente iscritte/i al Percorso "PF60" e in regola con il pagamento della contribuzione;
 - in regola con l'acquisizione di tutti i CFU e le attività didattiche previste dalla classe di concorso;
 - in regola con l'obbligo di frequenza secondo la percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%.



Art. 9 - Consigli didattici dei singoli percorsi formativi attivati

1. Ai sensi e per gli effetti del DPCM del 4 agosto 2023 è istituito un Consiglio didattico per ogni percorso “PF60”.
2. Il Consiglio didattico è composto dai docenti responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio indiretto e da una rappresentanza degli studenti e delle studentesse.
3. I consigli didattici dei singoli percorsi formativi sono convocati e presieduti dai Direttori dei percorsi stessi nominati dal Consiglio.
4. Per le funzioni dei Consigli didattici si rimanda al Regolamento del Centro di Ateneo per la Formazione Insegnanti.

Art. 10 - Piani didattici

1. I Percorsi “PF60” sono raggruppati in 24 CFU di attività comuni, 16 CFU di didattiche disciplinari e 20 CFU di tirocinio (diretto e indiretto) che sono rivolti in maniera differenziata e specifica alle 13 classi di concorso attivate per l’a.a. 2023/2024.
2. Tutti i Percorsi “PF60” sono finalizzati a costruire il profilo professionale del docente abilitato, con specifiche competenze e standard minimi, come previsto dall’allegato A del DPCM del 4 agosto 2023.
3. Si riportano di seguito le tabelle che descrivono nel loro complesso le attività di area comune e le attività specifiche per ogni classe di concorso così come presenti nelle Banca Dati Ministeriale e accreditate.